

REGOLAMENTO (CEE) N. 2385/91 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1991

recante modalità di applicazione di alcuni casi particolari relativi alla definizione di produttore e di associazione di produttori nel settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1741/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine⁽³⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3493/90 detta segnatamente la definizione di produttore di carni ovine o caprine nonché quella di associazione di produttori; che, ai sensi di tale regolamento, la Commissione stabilisce, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89, le modalità d'applicazione di tali definizioni, in particolare i casi particolari derivanti dai tipi contrattuali contemplati dal diritto agrario nazionale o dagli usi e consuetudini degli Stati membri, laddove l'imprenditore, pur assumendo i rischi e/o l'organizzazione dell'allevamento, non è proprietario dell'intero gregge o di parte di esso, nonché le modalità di applicazione dei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per quanto riguarda le associazioni di produttori;

considerando che per i citati tipi contrattuali occorre prevedere le disposizioni applicabili alle fattispecie di comunione, di locazione a soccida, di greggi dati a pensione e ad alcune situazioni in cui il pastore di un gregge è nel contempo proprietario di una parte di esso; che tuttavia per i contratti di locazione a soccida debbono prevedersi disposizioni specifiche in Gran Bretagna con riferimento al soccidante denominato « National Trust » nella zona del « Lake District », in quanto questi impone ai succidari condizioni molto severe intese alla tutela dell'ambiente;

considerando che per la corretta applicazione dei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89, nel caso delle associazioni di produttori, è possi-

bile basarsi su una dichiarazione unica di premio controfirmata da tutti i soci, prevedendo contemporaneamente determinate sanzioni in modo che la responsabilità delle dichiarazioni presentate gravi sull'associazione;

considerando che per l'applicazione dei suddetti limiti occorre inoltre stabilire le regole di ripartizione del patrimonio ovocaprino all'interno di un'associazione la cui natura non consenta di individuare i capi appartenenti a ciascun socio; che, a tal fine, appare indicato avvalersi del criterio di ripartizione dell'attivo previsto nel caso di scioglimento dell'associazione stessa;

considerando che, per evitare che i suddetti limiti siano elusi, è opportuno escludere dalla nozione di associazione qualsiasi forma associativa caratterizzata da assenza di autonomia o di effettiva partecipazione degli associati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3493/90 stabilisce in quali circostanze debbano considerarsi produttori di zone svantaggiate gli imprenditori che praticano la transumanza; che lo stesso regolamento prevede, a tal fine, che si prendano in considerazione soltanto gli imprenditori la cui azienda sia situata in zone geografiche da determinarsi in base a certi criteri e secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che l'applicazione di tali criteri dà esito alla determinazione delle zone figuranti in allegato;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Salvo il disposto del paragrafo 4, nelle fattispecie diverse da quelle contemplate all'articolo 2, paragrafo 1, in cui, all'interno di una stessa impresa, il gregge ovino e caprino sia di proprietà di due o più persone fisiche o giuridiche, si considera produttore ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 il soggetto che realizza la maggior parte delle vendite dei prodotti dell'allevamento.

I limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 si applicano all'intero gregge.

2. Il proprietario di un gregge ovino e/o caprino che metta il proprio gregge a pensione presso terzi resta il produttore ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 1

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 41.

⁽³⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 7.

del regolamento (CEE) n. 3493/90. Nella domanda di premio egli indica gli elementi d'individuazione dell'impresa a cui ha affidato il suo gregge.

3. Nel caso di locazione a soccida avente ad oggetto una parte o la totalità del gregge di pecore e/o capre in virtù della quale i frutti della vendita dei prodotti dell'allevamento spettano al soccidario, quest'ultimo è considerato il produttore ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 per la parte di cui trattasi.

I limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 si applicano all'intero gregge appartenente al soccidante, da un lato, e all'intero gregge detenuto dal soccidario, dall'altro.

A tal fine il soccidante indica, eventualmente nella domanda di premio, gli elementi d'individuazione dell'impresa del soccidario e il numero di pecore cedute. Viceversa, il soccidario indica nella domanda di premio l'individuazione dell'impresa del soccidante e il numero delle pecore oggetto del contratto di soccida.

Tuttavia, per quanto riguarda la Gran Bretagna, limitatamente alla zona detta « Lake District », il terzo comma non si applica al soccidante denominato « National Trust ». In tal caso i limiti di cui al primo comma si applicano esclusivamente ad ogni soccidario interessato.

4. Nel caso di un pastore di un gregge ovino e/o caprino il quale, pur essendo alle dipendenze di un produttore ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90, sia nel contempo produttore ai sensi dello stesso articolo per una parte del gregge :

- i limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 si applicano a tutto il gregge appartenente a entrambi i produttori ;
- i produttori rispondono in solido nel caso di applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3007/84 della Commissione (¹), qualora le due parti del gregge non siano distinte una dall'altra.

La domanda di premio presentata da ciascun produttore deve specificare il vincolo di subordinazione esistente, con indicazione dell'identità dell'altro produttore.

Articolo 2

1. Qualora la domanda di premio sia presentata da un'associazione di produttori ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 2 del regolamento (CEE) n. 3493/90, quest'ultima presenta un'unica domanda di premio il cui formulario è firmato da tutti i produttori ai sensi del

punto 1 dello stesso articolo ; questi restano soggetti agli obblighi che il regolamento (CEE) n. 3007/84 impone ai produttori. Il premio è versato direttamente all'associazione.

Le regole sulle sanzioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3007/84 si applicano all'associazione in quanto tale. Tuttavia, la sanzione di cui all'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento citato si applica agli associati che, pur essendo produttori anche l'anno successivo, cessano di far parte dell'associazione.

2. Nella domanda di premio occorre indicare il numero di capi conferiti all'associazione da ciascun produttore.

Tuttavia, qualora la natura dell'associazione non consente di identificare i capi di proprietà dei singoli produttori, nello statuto o regolamento interno dell'associazione deve essere indicato un criterio di ripartizione del patrimonio ovino e/o caprino tra i produttori ai sensi dell'articolo 1, primo comma, punto 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90. Il criterio di ripartizione deve corrispondere alla ripartizione degli attivi dell'associazione tra i soci produttori in caso di scioglimento della stessa. Il criterio di ripartizione viene modificato nel corso delle campagne successive soltanto nel caso di un sostanziale mutamento della composizione dell'associazione, notificata all'autorità competente per la concessione del premio. Nella domanda annua di premio occorre indicare il numero di pecore attribuito a ciascun produttore in base al criterio suddetto.

3. Non possono essere considerati produttori soci di associazioni di produttori che possono beneficiare dell'applicazione dei limiti di cui all'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89 :

- a) i soci produttori legati da vincolo di subordinazione ad un altro socio produttore ;
- b) i soci produttori che non contribuiscono al capitale e al lavoro dell'impresa né, corrispondentemente, ne dividano gli utili.

Articolo 3

1. Le zone geografiche di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3493/90 sono indicate nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di premio presentate dai produttori la cui impresa ha sede nelle zone di cui al paragrafo 1, e che desiderino poter avvalersi del disposto dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3493/90, devono recare le indicazioni :

- del luogo o dei luoghi della transumanza nella campagna in corso ;
- del periodo minimo di 90 giorni, previsto nello stesso paragrafo, per la campagna in corso.

(¹) GU n. L 283 del 27. 10. 1984, pag. 28.

3. Salvo casi di forza maggiore o di eventi naturali debitamente provati, le domande di premio dei produttori di cui al paragrafo 2 devono essere corredate dei documenti attestanti che la transumanza è effettivamente avvenuta nel corso delle due campagne precedenti e, in particolare, di un certificato rilasciato dalle autorità locali o regionali del luogo di transumanza attestante che questa ha effettivamente avuto luogo in un periodo di almeno 90 giorni consecutivi.

4. Per agevolare i controlli, l'autorità che ha ricevuto le domande di premio comunica il luogo della transumanza all'autorità responsabile del controllo.

5. Gli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo secondo le modalità di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3007/84. Nel corso del controllo amministrativo delle domande essi accertano inoltre che il luogo della transumanza indicato nella domanda di premio si trova effettivamente in una delle zone definite dall'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del Consiglio (¹).

6. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la distinta delle domande di premio di cui al paragrafo 2, per la campagna in corso, suddivise secondo l'elenco delle regioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3007/84, contestualmente alla comunicazione di cui a tale articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

Articolo 4

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di premio presentate per la campagna 1992 e le campagne successive; si applicano, tuttavia, sin dalla campagna 1991:

- l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, nel caso di associazioni di produttori che possono avvalersi del disposto dell'articolo 5, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3013/89; tuttavia, in questo caso e limitatamente alla campagna 1991, il criterio di ripartizione stabilito negli statuti o regolamenti interni e il numero di pecore attribuito a ciascun produttore sono notificati all'autorità competente entro il 31 agosto 1991;
- l'articolo 2, paragrafo 3;
- l'articolo 3; tuttavia, per le domande presentate a titolo della campagna 1991, le indicazioni e i documenti di cui ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo sono trasmessi entro il 30 novembre 1991; inoltre, a titolo di deroga per la campagna 1991, i documenti di cui al paragrafo 3 si riferiscono soltanto alla campagna 1990.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

ELENCO DELLE ZONE GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 2 PARAGRAFO 3,
SECONDO TRATTINO DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3493/90

I. SPAGNA

Comunidad autónoma	Provincia	Comarcas
Andalucía	Almería	Nº 7: Campos Dalías Nº 8: Campos Níjar y Bajo Andárax
	Cádiz	—
	Córdoba	Nº 3: Campiña Baja
	Jaén	Nº 6: Campiña Sur
	Granada	Nº 1: De la Vega
	Huelva	Nº 3: Andevalo Oriental
	Málaga	Nº 1: Nortes o Antequera Nº 3: Centro o Guadalorce
	Sevilla	Nº 2: La Vega Nº 5: La Campina
Aragón	Huesca	Nº 4: Hoya de Huesca Nº 6: Los Monegros Nº 7: La Litera Nº 8: Bajo Cinca
	Teruel	—
	Zaragoza	Nº 1: Egea de los Caballeros Nº 2: Borja Nº 5: Zaragoza
Asturias	Asturias	—
Baleares	Baleares	—
Cantabria	Cantabria	—
Castilla y León	Ávila	—
	Burgos	—
	León	Nº 6: Tierras de León
	Palencia	Nº 2: Campos
	Salamanca	Nº 3: Salamanca
	Segovia	—
	Soria	—
	Valladolid	Nº 2: Centro
Zamora	Nº 4: Campos-Pan	
Castilla-La Mancha	Albacete	Nº 4: Centro
	Ciudad Real	Nº 2: Campos de Calatrava Nº 5: Pastos
	Cuenca	—
	Guadalajara	—
	Toledo	Nº 1: Talavera

Comunidad autónoma	Provincia	Comarcas	
Cataluña	Barcelona	Nº 2: Bages	
		Nº 3: Osona	
		Nº 5: Penedès	
		Nº 6: Anoia	
		Nº 8: Vallès Oriental	
		Nº 9: Vallès Occidental	
		Nº 10: Baix Llobregat	
		Girona	Nº 4: Alt Empordà
			Nº 7: La Selva
		Lérida	Nº 6: Noguera
	Nº 7: Urgell		
	Tarragona	Nº 9: Segrià	
		Nº 3: Baix Ebre	
Nº 4: Priorat — Prades			
Nº 7: Camp de Tarragona			
Extremadura	Badajoz	Nº 3: Don Benito	
		Nº 6: Badajoz	
Cáceres	—		
	Galicia	—	
Madrid	Madrid	—	
Murcia	Murcia	Nº 4: Río Segura	
		Nº 5: Suroeste y Valle de Guadalentín	
Navarra	Navarra	Nº 5: La Ribera	
La Rioja	La Rioja	—	
Valenciana	Alicante	—	
	Castellón	Nº 2: Bajo Maestrazgo	
	Valencia	Nº 3: Campo de Turia	
	Palencia	Nº 6: Sagunto	
Nº 9: Ribera del Júcar			
País Vasco	—		

II. FRANCIA

Nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur

Zone non svantaggiate dei dipartimenti Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var e Vaucluse e l'intero dipartimento Bouches-du-Rhône.

Nella regione Rhône-Alpes

Zone non svantaggiate dei dipartimenti Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie e Haute-Savoie.

Nella regione Midi-Pyrénées

Zone non svantaggiate dei dipartimenti Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées e Tarn-et-Garonne.

Nella regione Aquitaine

Zone non svantaggiate del dipartimento Pyrénées-Atlantiques.

Nella regione Alsace

Zone non svantaggiate dei dipartimenti Bas-Rhin e Haut-Rhin.

Nella regione Lorraine

Zone non svantaggiate dei dipartimenti Meurthe-et-Moselle, Moselle e l'intero dipartimento della Meuse.

Nella regione Auvergne

Zone non svantaggiate dei dipartimenti Allier e Puy-de-Dôme.

Nella regione Languedoc-Roussillon

Zone non svantaggiate dei dipartimenti Aude, Gard, Hérault e Pirenei orientali.

III. GRECIA

Regioni di pianura dalle quali si effettua ogni anno la transumanza (tradizionale) verso regioni di montagna e svantaggiate quali sono definite all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE

Νομός	Επαρχία
1. Νομός Λακωνίας	Λακεδαιμόνος, Επιδαύρου, Λιμήρας
2. Νομός Ιωαννίνων	Ιωαννίνων
3. Νομός Φωκίδος	Παρνασσίδος, Δωρίδος
4. Νομός Πρέβεζας	Νικοπόλεως
5. Νομός Κιλκίς	Κιλκίς
6. Νομός Αττικής	Μεγαρίδος, Αττικής, Πειραιώς
7. Νομός Αχαΐας	Πατρών, Αιγιαλείας
8. Νομός Αργολίδας	Άργους, Ναυπλίου
9. Νομός Βοιωτίας	Λιβαδειάς, Θήβας
10. Νομός Αρκαδίας	Κοινουρίας, Μαντινείας
11. Νομός Ημαθίας	Νάουσας, Βέροιας
12. Νομός Ηλείας	Ηλείας, Ολυμπίας
13. Νομός Μαγνησίας	Βόλου, Αλμυρού
14. Νομός Κορινθίας	Κορινθίας
15. Νομός Ροδόπης	Κομοτινής
16. Νομός Πέλλας	Έδεσσης, Αλμωπίας, Γιαννιτσών
17. Νομός Φθιώτιδας	Φθιώτιδος, Δομοκού, Λοκρίδος
18. Νομός Χανίων	Κυδωνίας, Κισάμου, Αποκορώνου
19. Νομός Ευβοίας	Χαλκίδας, Καριστίας, Ιστιαίας
20. Νομός Αιτωλοακαρνανίας	Μεσολογγίου, Τριχωνίδας, Βάλτου, Ξηρομέρου, Ναυπάκτου
21. Νομός Μεσσηνίας	Τριφυλίας, Μεσσήνης, Πυλίας
22. Νομός Τρικάλων	Τρικάλων
23. Νομός Ρεθύμνης	Ρεθύμνης
24. Νομός Πιερίας	Πιερίας
25. Νομός Δράμας	Δράμας
26. Νομός Άρτας	Άρτας
27. Νομός Θεσσαλονίκης	Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά
28. Νομός Θεσπρωτίας	Θιάμιδος
29. Νομός Καρδίτσας	Καρδίτσας, Σοφάδων, Παλαμά, Μουζακίου
30. Νομός Καβάλας	Καβάλας, Παγγαίου
31. Νομός Λάρισας	Λάρισας, Φαρσάλων, Αγιάς, Ελασσώνας, Τυρνάβου

IV. REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Baden-Württemberg (nei seguenti Stadt- und Landkreisen)

Stuttgart (Stadt)	Rhein-Neckar-Odenwald-Kreis
Böblingen	Pforzheim (Stadt)
Esslingen	Enzkreis
Göppingen	Calw
Ludwigsburg	Freudenstadt
Rems-Murr-Kreis	Freiburg im Breisgau (Stadt)
Heilbronn (Stadt)	Breisgau Hochschwarzwald
Heilbronn	Emmendingen
Hohenlohekreis	Ortenaukreis
Schwäbisch Hall	Konstanz
Main-Tauber-Kreis	Lörrach
Heidenheim	Waldshut
Ostalbkreis	Reutlingen
Baden-Baden (Stadt)	Tübingen
Rastatt	Zollernalbkreis
Karlsruhe (Stadt)	Ulm Stadt
Karlsruhe	Alb-Donau-Kreis
Heidelberg (Stadt)	Biberach
Mannheim (Stadt)	Bodenseekreis
	Ravensburg

Bayern (nei seguenti Stadt- und Landkreisen)

Alchach-Friedberg	Landshut
Altötting	Lindau (zona occidentale)
Ansbach (zona nord occidentale)	Main-Spessart (zona meridionale)
Aschaffenburg	Miesbach (zona settentrionale)
Augsburg	Miltenberg
Bad Tolz-Wolfratshausen (zona settentrionale)	Mühlhofen
Berchtesgadener Land (zona nord)	München
Dachau	Neuburg-Schrobenhausen
Deggendorf	Neustadt/Aisch — Bad Windsheim (zona occidentale)
Dillingen	Neu Ulm
Dingolfing-Landau	Nürnberger Land (zona occidentale)
Donau-Ries	Ostallgäu (zona settentrionale)
Ebersberg	Passau (zona sud-occidentale)
Eichstätt (zona meridionale)	Pfaffenhofen
Erding	Regensburg
Erlangen (zona sud)	Rosenheim (zona settentrionale)
Freising	Rottal-Inn
Fürstenfeldbruck	Sarnberg
Fürth	Straubing-Bogen
Günzburg	Schweinfurt
Kelheim	Traunstein (zona settentrionale)
Kitzingen	Unterallgäu
Landsberg/Lech	Würzburg

Hessen (nei seguenti Landkreisen)

Friedberg	Fulda
Gießen	Kassel
Marburg-Biedenkopf	Limburg-Weilburg

Niedersachsen (nei seguenti Stadt- und Landkreisen)

Gifhorn	Hameln
Göttingen	Nienburg
Peine	Schaumburg
Hannover	Uelzen
Hildesheim	Verden
Holzmünden	

Rheinland-Pfalz (nei seguenti Landkreisen und kreisfreien Städten)

Koblenz	Ludwigshafen (kreisfreie Stadt und Landkreis)
Ahrweiler	Mainz
Bad Kreuznach	Neustadt a.d.W.
Cochem-Zell	Speyer
Mayen-Koblenz	Worms
Neuwied	Zweibrücken
Rhein-Lahn-Kreis	Alzey-Worms
Trier	Bad-Dürkheim
Bernkastel-Wittlich	Germersheim
Trier-Saarburg	Südliche Weinstraße
Frankenthal	Mainz-Bingen
Kaiserslautern (kreisfreie Stadt und Landkreis)	Pirmasens
Landau i.d. Pfalz	

Saarland (nei seguenti Landkreisen)

Saarlouis	Saar-Pfalz
Saarbrücken	Neunkirchen
Merzig-Wadern	

Sachsen-Anhalt (nei seguenti Landkreisen)

Bördeteil de la comarca de Wernigerode	Saalkreis
Wanzleben	Köthen
Haldensleben	Gardelegen
Staßfurt	Gräfenhainichen
Bernburg	Bitterfeld
Aschersleben	Hohenmölsen

V. ITALIA

Zone non svantaggiate delle province :

Toscana	Abruzzo
Umbria	Molise
Marche	Campania
Sicilia	Basilicata
Sardegna	Puglia
Lazio	Calabria

Zone non svantaggiate delle province :

Cuneo	Pavia
Vercelli	Parma
Bergamo	Reggio Emilia
Brescia	Modena
Treviso	Bologna
	Forlì